



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 17 November 2010**

**16244/10**

---

---

**Interinstitutional File:  
2010/0073 (COD)**

---

---

**ENV 768  
STATIS 91  
ECO 95  
FIN 568  
CODEC 1255  
INST 489  
PARLNAT 128**

**COVER NOTE**

---

from: Mr Antonio MALASCHINI, Secretary-General of the Italian Senate  
date of reception: 18 June 2010  
to: Mr Pierre de BOISSIEU, Secretary-General of the Council of the European Union

---

Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Environmental Economic Accounts  
[doc. 8898/10 ENV 235 ECO 24 FIN 156 CODEC 350 + COR 1]  
- Reasoned opinion<sup>1</sup> on the proposal by the Commission  
(COM (2010) 132 final)

---

Delegations will find annexed a copy of the above letter.

---

<sup>1</sup> The translation of this document will be available in due course at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address:  
<http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/pid/10>

*Senato della Repubblica*  
*Il Segretario Generale*

Roma, 11 GIU. 2010  
Prot. n. 229/uc

Signor Segretario Generale,

per incarico del Presidente del Senato della Repubblica italiana, mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM 2010 132 definitivo). Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



All.

-----  
Signor Pierre de Boissieu  
Segretario generale  
del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XVI LEGISLATURA

**Doc. XVIII-bis**  
**n. 10**

**RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE  
PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

*(Estensore PEDICA)*

*approvata nella seduta del 8 giugno 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO RELATIVO AI CONTI ECONOMICI AMBIENTALI EUROPEI  
(COM(2010) 132 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

Comunicata alla Presidenza il \_\_\_\_ aprile 2010

\_\_\_\_\_

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2010) 132 def.,

considerato che esso prevede l'introduzione di un quadro comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, in cui le problematiche ambientali siano integrate con quelle economiche, al fine migliorare le informazioni rese ai responsabili politici quale base per le loro decisioni;

rilevato che la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, per ottenere informazioni statistiche organiche e comparabili è necessario provvedere a un'armonizzazione al livello di Unione europea;

rilevato che la proposta di regolamento appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a indicare i dati da fornire, in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati, lasciando agli Stati membri la definizione dei meccanismi di rilevazione dei dati;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

con specifico riferimento agli oneri a carico delle imprese, sebbene non sia prevista la rilevazione di nuovi dati statistici, la necessità di riorganizzarne le indagini, in ottemperanza alla proposta di regolamento, non sembra, in astratto, essere insuscettibile di determinare oneri aggiuntivi;

suscita inoltre perplessità la circostanza che si ipotizzi, all'articolo 9 della proposta di regolamento, una delega a tempo indeterminato, laddove l'articolo 290, paragrafo 1, comma 2, del TFUE prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di delimitare "esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere", pur rimanendo ferma la possibilità, da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, di revocare (articolo 10) o di impedire l'entrata in vigore dell'atto delegato interessato (articolo 11).